

Accordo Stato Regioni n. 59/2025, Legge regionale 4/2026 e nuovo PNP 2026-2031: nuovi approcci per la formazione in salute e sicurezza sul lavoro

Nicoletta Cornaggia
Coordinatrice sub area SSLL per la Conferenza dei Presidenti regioni e PPAA
DG Welfare – Regione Lombardia



La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua corretta gestione, regolamentata a livello legislativo e tecnico-metodologico, si basa su elementi essenziali:

- corretta interpretazione e applicazione delle norme,
- progettazione e realizzazione di percorsi formativi adeguati al contesto
- qualificazione dei formatori e produzione della documentazione necessaria in sede di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Con l'Accordo Stato-Regioni (ASR) n. 59 del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008, viene attribuito alla formazione in materia di salute e sicurezza un ruolo strategico.

L'accordo amplia significativamente gli obblighi formativi, definendo più nel dettaglio contenuti e durata dei percorsi formativi. Introduce inoltre una nuova sezione dedicata al “**Controllo delle attività formative e monitoraggio dell'applicazione dell'accordo**”, con attenzione particolare al “Monitoraggio e valutazione delle attività formative”, orientata non solo al rispetto formale delle disposizioni, ma anche alla misurazione dell'impatto della formazione sui comportamenti di sicurezza e sulla riduzione degli infortuni.



[Home](#) / [Temi e priorità](#) / [Salute e sicurezza](#) / [Focus On](#) / [Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di form](#)

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione

In data 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025). L'Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è consultabile al seguente [link](#).

In considerazione dei numerosi **quesiti interpretativi** pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, **è stato istituito un gruppo interistituzionale** composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell'INAIL, dell'INL e delle Regioni, con l'obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa.

- [FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione](#)

L'ASR rimanda a un atto successivo la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo per la vigilanza sulle attività formative e sul rispetto della normativa rivolta sia ai soggetti formatori che ai destinatari.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il pdl persegue, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 raggiunto ai sensi dell'art. 37, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, la finalità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la creazione di un sistema di tracciamento dei percorsi di formazione e di aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti **in attuazione del protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 1° luglio 2025 dal Presidente della Regione, dall'Assessore al Welfare, dall'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, dalle parti sociali e datoriali e da INAIL Lombardia.**

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quanto sopra nell'intento di assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi di innalzare gli standard formativi, nonché di migliorare la capacità di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento dei corsi in modo da contrastare infortuni sul lavoro e l'insorgenza di malattie professionali e da evitare il rilascio di attestazioni non corrispondenti all'adeguata formazione richiesta.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Il progetto di) legge traduce pertanto la volontà espressa dalle parti in norme più rigorose rispetto a quelle statali di riferimento sul versante dell'effettiva verifica dell'erogazione di attività formative consone allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

In tal modo **è stata esercitata la facoltà riconosciuta alle Regioni dal sopracitato Accordo Stato-Regioni di “introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza lavoro.”**

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'**art. 1** definisce la finalità e l'ambito di applicazione della legge, precisando quali corsi di formazione o di aggiornamento sono esclusi; segnatamente:

- corsi in tema di prevenzione incendi in quanto trovano puntuale declinazione in decreti del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- corsi per l'abilitazione alla conduzione di generatori a vapore in quanto puntualmente regolati dal decreto ministeriale n. 94/2020;
- corsi in tema rimozione, smaltimento dell'amianto e bonifica delle aree interessate dai lavori in quanto puntualmente regolati dalla legge regionale n. 17/2003 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) e dalla successiva d.g.r. VIII/1526/2005, in attuazione della legge n. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
- più in generale, corsi oggetto di disposizioni statali che non prevedono specifiche competenze regionali.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'**art. 2** prevede l'istituzione di un elenco dei soggetti formatori articolato in tre sezioni in funzione della tipologia:

- a) "istituzionali", intendendo per formatori istituzionali tutti quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell'Accordo Stato-Regioni, nonché quelli espressamente elencati (ASST; AREU; IRCCS di diritto pubblico; POLIS-Lombardia);
- b) "accreditati" secondo la legge regionale n. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia);

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

...

c) “altri” ovvero quelli individuati al punto 1.3 della Parte I del sopracitato Accordo.

“Sono soggetti formatori:

- 1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;*
- 2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;*
- 3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:
la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;”*

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

**Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)**

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per i soli soggetti formatori istituzionali è prevista l'iscrizione di diritto nell'elenco regionale.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ai soggetti formatori accreditati e ai soggetti formatori "altri" sono invece richiesti **requisiti ulteriori rispetto a quelli già richiesti** in base alla normativa vigente ...

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;

b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;

c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al [d.lgs. 81/2008](#).

a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al [d.lgs. 81/2008](#).

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Quanto al requisito dell'esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro richiesto ai soggetti formatori accreditati, è stata operata la scelta di estenderlo a tutti i percorsi formativi, al fine di uniformare lo standard ed innalzare la qualità della formazione.

A valere per tutti i soggetti formatori è precisato che l'iscrizione nell'elenco ha valore abilitante nel senso che costituisce condizione necessaria per l'erogazione dei corsi di formazione o di aggiornamento.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la definizione delle modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché delle modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e delle modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori si rinvia **all'adozione di una deliberazione della Giunta regionale**, sentito il comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 del d.lgs. 81/2008.

«È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.»

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'**art. 3** introduce la previsione della realizzazione di una **piattaforma informatica** per l'inserimento di informazioni relative ai percorsi formativi da parte dei soggetti formatori di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), dei soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e dei datori di lavori che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento professionale ai propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'Accordo Stato-Regioni.

Vedi 1

«... la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.....»

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In particolare, si prevede l'obbligo di dare **comunicazione dell'avvio e della conclusione dei suddetti percorsi formativi**, rinviando **all'adozione di una deliberazione della Giunta regionale** per la definizione degli aspetti di dettaglio. Con la medesima deliberazione, da adottare sentito il comitato regionale di coordinamento di cui al sopracitato art. 7 del d.lgs. 81/2008, si prevede che vengano definite anche le modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Si dispone, inoltre, a garanzia di un'efficiente programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, che le ATS abbiano accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma. Analoga facoltà di accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le disposizioni dell'art. 3 inerenti agli obblighi di comunicazione **si porta a compimento il percorso avviato con la d.g.r. n. 4515/2025 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni con cui sono già state date indicazioni in tal senso ai soggetti formatori accreditati.**

NOTA BENE: fino al rilascio della piattaforma valgono le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 4515/2025

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Segue l'**art. 4** sulle sanzioni applicabili in caso di inosservanza:

- dell'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 2 al fine dell'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento professionale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- degli obblighi di comunicazione introdotti dall'art. 3;
- del divieto di rilasciare attestati non generati dalla piattaforma informatica.

Con il medesimo art. 4 si precisa, con riferimento ai soggetti formatori di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), ai soggetti formatori di cui alle sezioni II e III e ai datori di lavoro che si occupano direttamente della formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, **che non sono validi gli attestati di formazione non generati dalla piattaforma informatica**

Vedi 2

Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'[articolo 60 quater della l.r. 33/2009](#)

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026)

Oggetto: disponibilità a presentare al Consiglio regionale la modifica degli artt. 3 e 4 della l.r. 4/2026, a seguito di osservazioni del MLPS

Al Ministro per gli
Affari Regionali e le
Autonomie

- al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole "apposita piattaforma informatica" sono inserite le seguenti: ", interoperabile con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81/2008,";

1

p.c.
Al Dipartimento per
gli Affari Regionali
Presidenza Consiglio
dei Ministri

- al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole "non sono validi" sono aggiunte le seguenti: "ai soli fini della presente legge".


2

Tali modifiche saranno inserite nel Primo PdL di Revisione normativa ordinamentale 2026, nell'ambito del suo iter consiliare attualmente in corso.

GEFOS – Gestione Formazione Sicurezza

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Vers. 3.0



Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 – Programma Predefinito 5

Programma Predefinito 5

PPS "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

TITOLO	PPS "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
MACRO OBIETTIVO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO	MO4 Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori
OBIETTIVI STRATEGICI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA TRASVERSALITÀ CON ALTRI MACRO OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Programmare interventi di prevenzione per i lavoratori in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche e dal contesto socio-occupazionale 4.3 Supportare la ricognizione ed eventuale redazione di linee di indirizzo per la salute e sicurezza dei lavoratori (ex art. 2, lettera z - "linee guida", D.lgs. 81/2008) da approvare in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le PA Trento e Bolzano 4.4 Assicurare alle micro e piccole aziende ed alle medie e grandi aziende attività di controllo per la salute e sicurezza dei lavoratori modulate secondo approcci distinti 4.5 Applicare alle attività di controllo per la salute e sicurezza dei lavoratori i principi dell'assistenza, dell'empowerment e dell'informazione, e adottare azioni di enforcement in relazione alla capacità ed alla motivazione dell'impresa
DESCRIZIONE	<p>La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua corretta gestione, regolamentata a livello legislativo e tecnico metodologico, si basa su elementi essenziali: corretta interpretazione e applicazione delle norme, progettazione e realizzazione di percorsi formativi adeguati al contesto, qualificazione dei formatori e produzione della documentazione necessaria in sede di controllo da parte degli organi di vigilanza.</p> <p>Con l'Accordo Stato-Regioni (ASR) n. 59 del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008, viene attribuito alla formazione in materia di salute e sicurezza un ruolo strategico. L'accordo amplia significativamente gli obblighi formativi, definendo più nel dettaglio contenuti e durata dei percorsi formativi. Introduce inoltre una nuova sezione dedicata al "Controllo delle attività formative e monitoraggio dell'applicazione dell'accordo", con attenzione particolare al "Monitoraggio e valutazione delle attività formative", orientata non solo al rispetto formale delle disposizioni, ma anche alla misurazione dell'impatto della formazione sui comportamenti di sicurezza e sulla riduzione degli infortuni. L'ASR rimanda a un atto successivo la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo per la vigilanza sulle attività formative e sul rispetto della normativa rivolta sia ai soggetti formatori che ai destinatari. Pertanto, per questi aspetti, le ASL potranno procedere nell'ambito delle proprie competenze di assistenza e supporto con le modalità del Piano Mirato di Prevenzione.</p> <p>Operativamente il Programma prevede un approccio proattivo dei Servizi ASL deputati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, orientato ad attività di assistenza e informazione/formazione secondo il PMP, rivolte sia ai soggetti formatori sia alle figure della prevenzione. In coerenza con la Linea Strategica "Svolgimento di un controllo efficace sui Soggetti Formatori da parte della Pubblica Amministrazione", già prevista dal PNP 2020-2025, il Programma offre indicazioni per rendere la formazione un processo partecipato, capace di incidere sull'organizzazione del lavoro e contribuire alla prevenzione primaria di infortuni e malattie professionali. La finalità è superare la percezione della formazione come obbligo burocratico, promuovendo la partecipazione attiva di datori di lavoro, lavoratori, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e medici competenti.</p>

176

Operativamente il Programma prevede un approccio proattivo dei Servizi ASL deputati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, orientato ad attività di assistenza e informazione/formazione secondo il PMP, rivolte sia ai soggetti formatori sia alle figure della prevenzione. In coerenza con la Linea Strategica "Svolgimento di un controllo efficace sui Soggetti Formatori da parte della Pubblica Amministrazione", già prevista dal PNP 2020-2025, il Programma offre indicazioni per rendere la formazione un processo partecipato, capace di incidere sull'organizzazione del lavoro e contribuire alla prevenzione primaria di infortuni e malattie professionali. La finalità è superare la percezione della formazione come obbligo burocratico, promuovendo la partecipazione attiva di datori di lavoro, lavoratori, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e medici competenti.

Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 – Programma Predefinito 5

Programma Predefinito 5

PPS "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

TITOLO	PPS "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
MACRO OBIETTIVO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO	MO4 Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori
OBIETTIVI STRATEGICI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA TRASVERSALITÀ CON ALTRI MACRO OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Programmare interventi di prevenzione per i lavoratori in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche e dal contesto socio-occupazionale 4.3 Supportare la ricognizione ed eventuale redazione di linee di indirizzo per la salute e sicurezza dei lavoratori (ex art. 2, lettera z - "linee guida", D.lgs. 81/2008) da approvare in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le PA Trento e Bolzano 4.4 Assicurare alle micro e piccole aziende ed alle medie e grandi aziende attività di controllo per la salute e sicurezza dei lavoratori modulate secondo approcci distinti 4.5 Applicare alle attività di controllo per la salute e sicurezza dei lavoratori i principi dell'assistenza, dell'empowerment e dell'informazione, e adottare azioni di enforcement in relazione alla capacità ed alla motivazione dell'impresa
DESCRIZIONE	<p>La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua corretta gestione, regolamentata a livello legislativo e tecnico metodologico, si basa su elementi essenziali: corretta interpretazione e applicazione delle norme, progettazione e realizzazione di percorsi formativi adeguati al contesto, qualificazione dei formatori e produzione della documentazione necessaria in sede di controllo da parte degli organi di vigilanza.</p> <p>Con l'Accordo Stato-Regioni (ASR) n. 59 del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008, viene attribuito alla formazione in materia di salute e sicurezza un ruolo strategico. L'accordo amplia significativamente gli obblighi formativi, definendo più nel dettaglio contenuti e durata dei percorsi formativi. Introduce inoltre una nuova sezione dedicata al "Controllo delle attività formative e monitoraggio dell'applicazione dell'accordo", con attenzione particolare al "Monitoraggio e valutazione delle attività formative", orientata non solo al rispetto formale delle disposizioni, ma anche alla misurazione dell'impatto della formazione sui comportamenti di sicurezza e sulla riduzione degli infortuni. L'ASR rimanda a un atto successivo la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo per la vigilanza sulle attività formative e sul rispetto della normativa rivolta sia ai soggetti formatori che ai destinatari. Pertanto, per questi aspetti, le ASL potranno procedere nell'ambito delle proprie competenze di assistenza e supporto con le modalità del Piano Mirato di Prevenzione.</p> <p>Operativamente il Programma prevede un approccio proattivo dei Servizi ASL deputati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, orientato ad attività di assistenza e informazione/formazione secondo il PMP, rivolte sia ai soggetti formatori sia alle figure della prevenzione. In coerenza con la Linea Strategica "Svolgimento di un controllo efficace sui Soggetti Formatori da parte della Pubblica Amministrazione", già prevista dal PNP 2020-2025, il Programma offre indicazioni per rendere la formazione un processo partecipato, capace di incidere sull'organizzazione del lavoro e contribuire alla prevenzione primaria di infortuni e malattie professionali. La finalità è superare la percezione della formazione come obbligo burocratico, promuovendo la partecipazione attiva di datori di lavoro, lavoratori, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e medici competenti.</p>

176

Il Programma prevede in primo luogo la formazione degli operatori ASL sui contenuti dell'ASR 59/2025 e sulla erogazione della formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/08 secondo criteri di qualità. Prevede inoltre la condivisione con i diversi stakeholder, nel rispetto dell'intersectorialità del PNP, dell'esigenza di definire criteri di qualità della formazione erogata in ambito di salute e sicurezza lavoro e di predisporre liste di autovalutazione per rilevare modalità di erogazione e gestione dei corsi. Il modello elaborato sarà reso disponibile a operatori ASL e formatori. Un ulteriore valore aggiunto del Programma è la condivisione interregionale di principi, metodologia e contenuti di un modello per il monitoraggio della qualità ed efficacia della formazione, da attuare secondo il PMP e orientato al supporto dei soggetti formatori e delle aziende.

PP5 “Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Scheda degli obiettivi e degli indicatori delle Azioni trasversali

Obiettivi delle azioni trasversali		Indicatori di monitoraggio e standard annuali						
Categoria	Denominazione	Denominazione	Formula	2027	2028	2029	2030	2031
Intersettorialità	(*) Assicurare il confronto strutturato con Enti e Parti Sociali su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.lgs. 81/2008, relativamente ai contenuti dell’ASR 59/2025	Operatività dei Comitati di Coordinamento ex Art. 7 - ASR 59/2025	Numero di incontri annuali di confronto con le parti sociali e datoriali su obiettivi e strumenti utilizzati per le attività di prevenzione, vigilanza e controllo, informazione nell’ambito dei tavoli territoriali del Comitato regionale ex art. 7 del d. Lgs.81/08, che comprenda una documentata condivisione degli obiettivi e delle strategie dell’ASR 59/2025	Almeno 2 incontri documentabili attraverso i relativi verbali	Almeno 2 incontri documentabili attraverso i relativi verbali	Almeno 2 incontri documentabili attraverso i relativi verbali	Almeno 2 incontri documentabili attraverso i relativi verbali	Almeno 2 incontri documentabili attraverso i relativi verbali
Formazione	Promuovere la diffusione di conoscenze e competenze che favoriscano la professionalizzazione degli operatori delle ASL e delle Istituzioni coinvolte in merito ai contenuti dell’ASR 59/2025	Formazione operatori ASR 59/2025	Numero di eventi formativi a carattere regionale, secondo i criteri definiti in ambito interregionale, realizzati annualmente per gli operatori delle ASL e delle Istituzioni coinvolte sui contenuti dell’ASR 59/2025 e sulle caratteristiche di una formazione di qualità	Almeno 1 evento formativo	Almeno 1 evento formativo	Almeno 1 evento formativo	Almeno 1 evento formativo	Almeno 1 evento formativo

Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 – Programma Predefinito 5

Comunicazione	Realizzare iniziative di comunicazione rivolte agli <i>stakeholder</i> sui contenuti dell'ASR 59/2025	Comunicazione ASR 59/2025	Numero di campagne informative e di comunicazione a livello regionale realizzate annualmente, anche tramite la diffusione di materiale documentale, sui contenuti dell'ASR 59/2025 e sulle caratteristiche di una formazione di qualità			Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1
Equità	Integrare in modo sistematico e progressivo criteri di equità nella <i>governance</i> e nella progettazione, attuazione e valutazione degli interventi, favorendo la consapevolezza sugli effetti delle prassi in termini di disuguaglianze sociali in salute	Applicazione criterio di equità	Completamento degli indicatori previsti per ciascuna annualità come da documento di traduzione operativa dell'approccio all'equità in salute nei Piani regionali della prevenzione (allegato al Piano)	Presenza Gruppo di lavoro equità e definizione Strategia equità	Descrizione di obiettivi specifici, azioni e indicatori per la strategia equità			Elaborazione di una sintesi sulle azioni per la strategia equità

Grazie!

